

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA**  
**REGOLAMENTO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E/O DI**  
**CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI INIZIATIVE MERITEVOLI**

IL CONSIGLIO DEGLI AVVOCATI DI MODENA

nella seduta del 28.01.2020

ADOTTA

il seguente regolamento

**Art. 1**

***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena (in seguito *COA*), di patrocinio e/o contributo economico in favore di iniziative meritevoli, come individuate all'articolo 2.
2. La decisione del COA è assunta sulla base di una valutazione discrezionale e insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

**Art. 2**

***Individuazione delle iniziative meritevoli***

1. Le iniziative per le quali il COA può concedere il patrocinio e/o l'erogazione di un contributo economico, in via alternativa o cumulativa, in ogni caso su motivata richiesta preventiva dell'interessato, sono, a titolo esemplificativo:
  - a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal regolamento CNF n. 6/14 sulla formazione continua;
  - b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
  - c) iniziative culturali, sportive o filantropiche che, per tematica coinvolta, rilevanza culturale e/o finalità di sensibilizzazione sociale, siano ritenute di interesse per l'Avvocatura.
2. Sono escluse dalla concessione del patrocinio e del contributo economico dell'Ordine le iniziative che:
  - a) hanno finalità di pubblicità o promozione commerciale;
  - b) sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito;
  - c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA;
  - d) sono organizzate da soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti del COA o delle sue Fondazioni.

**Art. 3**

***Presentazione della richiesta***

1. La richiesta è presentata al COA almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce. Nell'ipotesi in cui la richiesta di contributo sia finalizzata ad eventi di particolare rilevanza, la cui realizzazione sia da considerarsi improcrastinabile e/o la cui organizzazione scaturisca da circostanze contingenti e non prevedibili, non si terrà conto del termine di presentazione della domanda con motivata delibera del Consiglio.
2. Nella richiesta è specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue:
  - a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.);
  - b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti;
  - c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento;
  - d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. avvocati, praticanti, operatori giudiziari, pubblici amministratori, cittadinanza, ecc.);
  - e) nel caso di evento formativo accreditato ai sensi del regolamento CNF 6/2014, l'ente accreditante, i crediti riconosciuti e i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
  - f) qualora siano previsti contributi economici esterni, anche sotto forma di sponsorizzazione, i riferimenti degli enti erogatori/sponsor e l'ammontare dei contributi esterni ottenuti o attesi;
  - g) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero previsto dei partecipanti;
  - h) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa;
  - i) la rispondenza dell'iniziativa alle finalità istituzionali dell'Ordine forense (art. 29 l. 31/12/2012, n. 247).
3. Il richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.

4. La richiesta di contributo economico, oltre alle informazioni di cui al punto 2, deve essere completata con:

- a) un piano economico-finanziario dell'iniziativa;
- b) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo alle finalità per le quali è stato richiesto.

L'incompletezza della domanda comporterà il rigetto della richiesta di contributo, fatta salva l'integrazione della richiesta nei termini ed alle eccezioni di cui al punto 3.1.

5. Il richiedente è tenuto a informare il COA degli ulteriori contributi/sponsorizzazioni ottenuti o attesi successivamente alla presentazione della domanda. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al COA le informazioni di cui al punto 2, lett. e) del presente articolo, nel caso di evento formativo accreditato successivamente alla presentazione della domanda.

6. Il COA può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente o la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

#### **Art. 4**

##### ***Concessione e spendita del patrocinio***

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome e del logo del COA attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura "*con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Modena*".

2. Oltre all'eventuale concessione del contributo economico a norma del presente regolamento, la concessione del patrocinio non comporta ulteriori oneri o contribuzioni a carico del COA.

3. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio e all'immagine del COA.

4. Il richiedente ha l'obbligo:

- a) di utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria del COA con la delibera di concessione del patrocinio;
- b) di far pervenire al COA, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa la modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo.

5. Il patrocinio è revocato:

- a) se il richiedente, in sede di controllo da parte del COA, non produce la documentazione o le informazioni richieste;
- b) se il patrocinio e il logo del COA sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;
- c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulta non veritiero.

6. L'Ordine si riserva in ogni caso la facoltà di ripetere le somme erogate in tutto o in parte nelle ipotesi di difformità delle iniziative, secondo le precedenti disposizioni, con conseguente recupero degli importi versati.

#### **Art. 5**

##### ***Concessione ed erogazione del contributo economico***

1. Il contributo economico può essere concesso esclusivamente per le iniziative, senza fini di lucro, individuate ai sensi dell'articolo 2.

2. Ai fini della concessione del contributo economico il COA tiene conto, in ordine di rilevanza, dei seguenti criteri:

- a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;
- b) interesse forense all'iniziativa;
- c) numero dei partecipanti previsti;
- d) diffusione della notizia relativa all'iniziativa;
- e) assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'iniziativa;

3. L'erogazione del contributo economico avviene, previa presentazione del rendiconto finale, in misura non superiore al risultato passivo risultante dal rendiconto finale stesso e, comunque, in misura non superiore all'importo indicato nella delibera di concessione. Il COA può richiedere la documentazione a supporto delle voci di spesa iscritte nel rendiconto finale, che deve essere conservata in originale dal richiedente per almeno 3 anni.

4. Il contributo economico è revocato:

- a) se l'erogazione non è avvenuta nel termine di 12 mesi dalla delibera di concessione a causa della mancata presentazione del rendiconto finale o di altro fatto imputabile al richiedente;
- b) se il richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dal COA;
- c) se il contributo economico è destinato ad essere utilizzato o, se già erogato, è stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato erogato;
- d) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del contributo economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.

#### **Art. 6**

##### ***Responsabilità***

1. La concessione del patrocinio e/o del contributo economico non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del COA che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

#### **Art. 7**

##### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2020, come da delibera in pari data del Consiglio dell'Ordine.